



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. [REDACTED]
Consigliere dr.ssa [REDACTED]
Consigliere dr.ssa [REDACTED]

All'udienza odierna tenutasi ai sensi dell'art. 23 bis L. n.176/20 e 16 D.L. 228/2021:

Lette le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel procedimento penale nei confronti di:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

I M P U T A T O

Per il reato previsto e punito dall'art. 341 bis c.p., perché durante la seduta pubblica del Consiglio Comunale del Comune di [REDACTED], quindi in luogo pubblico o, comunque, aperto al pubblico e in presenza di più persone, offendeva l'onore e il prestigio del sindaco [REDACTED] e dei consiglieri di maggioranza [REDACTED]

[REDACTED], che stavano partecipando alla suddetta seduta, quindi mentre stavano compiendo un atto di ufficio e a causa delle funzioni svolte, pronunciando le seguenti parole: "I consiglieri di minoranza non riconoscono agli altri componenti dell'organo collegiale il ruolo, morale e politico, per

N° _____ Reg.Sent

N° 2019/005693 Reg.Gen. App

N° 2014/005463 N.R.

SENTENZA

In data _____

N°Camp.Pen

li,

Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

li,.....
trasmessa comunicazione

ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz.. C.p.p.

Il Cancelliere

stare seduti sui banchi della maggioranza perché la loro vittoria si basa probabilmente su un voto di scambio, situazione in merito alla quale è stata data, a suo tempo, comunicazione al Prefetto".

Commesso in [REDACTED] il 26.09.2014

Presenti le seguenti parti:

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza 842/2019 del Giudice del Tribunale di Grosseto emessa in data 04.07.2019

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Procuratore Generale : non doversi procedere per intervenuta prescrizione

Parti civili: come da memoria conclusionale conferma delle statuizioni civili.

Difensore: come da memoria conclusionale in tesi mandare assolto l'imputato previo riconoscimento della scriminante ex art. 51 c.p. in ipotesi riqualificazione del fatto nel reato ex art. 342 c.p. e riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. , in ulteriore ipotesi rideterminazione della pena e infine dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione .

MOTIVAZIONE

1.All'esito del dibattimento ██████████ è stato riconosciuto colpevole del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale e , condannato alla pena sospesa di mesi 8 di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche .

L'imputato , inoltre, è stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parte civili da liquidarsi in separata sede oltre che al pagamento delle spese processuali.

All'imputato è stato addebitato di aver pronunciato nel corso di una seduta pubblica del Consiglio Comunale , le frasi come meglio precisate nel capo di imputazione, così offendendo l'onore del sindaco e dei consiglieri di maggioranza .

La sentenza ha rilevato come il fatto fosse da ritenere acclarato dalla stessa registrazione della seduta pubblica .

Quanto alla valenza offensiva delle frasi , rilevava il Giudice come l'imputato si fosse rivolto ai consiglieri di maggioranza , nel mentre attendevano all'esercizio delle loro funzioni , attribuendo agli stessi un'elezione ottenuta con metodi illeciti e delittuosi , quale il c.d. voto di scambio .

Nondimeno nel caso poteva trovare applicazione la scriminante del diritto di critica politica ex art. 51 c.p. che, come si legge nella motivazione dell'impugnata sentenza : “ *se pure attuabile anche attraverso il ricorso ad espressioni aspre ed accese non può esimersi dalla sostanziale veridicità di quanto affermato ,conseguendone a fronte della conoscenza di supposti reati l'obbligo di segnalazione all'A.G., attraverso l' esposizione dell'opinione con modalità obiettive e corrette evitando di rincorrere a frasi gravemente lesive dell'onorabilità del destinatario , come nel caso di specie* “.

Ciò detto ritenuto integrato il reato così come contestato, il Giudice ha determinato la pena ut supra con il conseguente obbligo per l'imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili .

2. Avverso la sentenza è stato proposto appello nell'interesse dell'imputato deducendo i seguenti motivi .

2.1. Insussistenza del reato di cui all'art. 341 bis c.p., considerato che per la sua configurabilità era necessario che l'offesa fosse diretta al singolo pubblico ufficiale, cosicché nel caso in cui fosse stata rivolta ad un appartenente ad un organo collegiale , occorreva che il singolo componente fosse specificatamente individuato .Se , invece , l'offesa fosse stata rivolta all'organo nel suo complesso ed al suo cospetto , ricorreva l'ipotesi di cui nell'art. 342 c.p.

Sulla base di questa premessa è stato rilevato , che nel caso l'offesa non era stata rivolta ad una persona specifica , né era stata diretta a screditare il sindaco o ciascuno dei consiglieri presenti , ma piuttosto era stata funzionale a sottolineare come l'organo collegiale , di cui costoro facevano parte, non poteva ritenersi legittimato dal punto di vista politico e sociale, considerate le modalità con cui si era svolta la competizione elettorale . Le parole dell'imputato ,del resto, erano state pronunciate al cospetto del consiglio comunale .

Dette considerazioni avrebbero dovuto portare all'assoluzione dell'imputato in merito al reato così come contestato , per carenza dell'elemento oggettivo o in alternativa la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui nell'art. 342 c.p. con conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio . In questa ultima ipotesi, il fatto avrebbe potuto essere ritenuto non punibile per tenuità dell'offesa , considerata la scarsa , se non nulla offensività.

2.2. Insussistenza del delitto ex art. 341 bis c.p. sotto il profilo soggettivo ,rilevando che la frase incriminata " *voto di scambio* " nelle intenzioni dell'imputato alludeva non a pratiche criminali, tipiche del c.d. voto di scambio , come ritenuto in sentenza , ma piuttosto alla " *scambio di consenso e vantaggi promessi frutto del clientelismo politico che consente a chi ne usufruisce di vedere soddisfatta una propria richiesta legittima in cambio di voto* ".

Ripercorsa per larga parte le vicende delle elezioni politiche del sindaco del Comune di ██████████ che avevano portato alla vittoria ██████████ con soli 12 punti di vantaggio su ██████████ (pag. 3-4-5 dell' atto di gravame) la Difesa ha rilevato come tutte le vicende precedenti e coeve l'elezione del nuovo sindaco avevano reso la competizione elettorale caratterizzata da un scontro duro e serrato tra ██████████ e ██████████ , conclusa con la vittoria , neppure netta , del primo , delegittimata gli occhi del ██████████ per tutti quegli avvenimenti verificatisi, che considerava essere delle scorrettezze .

La frase quindi ben lungi dall'essere supportata dalla volontà di ledere l'altrui onore era stata proferita con riferimento alla sola sfera politica nell'ambito di quello che era stato il primo consiglio comunale dopo la competizione elettorale .

2.3. Sussistenza della scriminante di cui nell'art. 51 c.p., erroneamente esclusa in sentenza senza valorizzare che l'esercizio del diritto di critica politica, così come secondo l'interpretazione della Suprema Corte , include anche la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa trovare giustificazione nella sussistenza del diritto critica.

Nel caso in esame [REDACTED] aveva riassunto in una frase ad effetto il pensiero di molti dei suoi elettori, che si sentivano defraudati per una manciata di voti a causa delle condotte clientelari dell'avversario.

2.4. Riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. anche in relazione alla ritenuta ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale .

2.5. Rideterminazione della pena in misura piu' favorevole.

3. Considerazione preliminare è quella che concerne il termine di prescrizione del reato, commesso il 26 settembre 2014 rispetto a cui, tenuto conto della prevista dall'art. 341 bis c.p., il termine massimo di prescrizione del reato - pari a sette anni e sei mesi- è spirato il 25 marzo 2021, in assenza di cause di sospensioni .

Ciò detto va in ogni caso evidenziato che la configurabilità del reato è questione che deve essere risolta comunque a mente dell'art. 129 c. 2 c.p.p., tenendo presente che l'evidenza risultante dagli atti cui si riferisce tale disposizione concerne esclusivamente gli aspetti della fattispecie concreta e la sua sussumibilità in quella astratta, questione questa che viene prima di ogni discussione sul fatto e sul processo e che, perciò, deve essere esaminata anche in questa sede .

A riguardo giova ricordare il consolidato orientamento della Suprema Corte (ribadito di recente dalle SS. UU . n. 51 del 28.11.2019) secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cit. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga al concetto di costatazione ossia di percezione iuctu oculi che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento e di approfondimento .

Nel caso si specie, premesso che la fattispecie concreta è stata correttamente inquadrata nel paradigma dell'art. 341 bis c.p., tenuto conto che le frasi proferite dall'imputato hanno avuto di mira non l'organo collegiale in sé, ma i singoli componenti della maggioranza, costituiti parti civili, è vero anche che alla luce delle evenienze istruttorie emerse dal dibattimento, deve ritenersi sussistente l'esimente invocata di cui all'art. 51 c.p.

La nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda a quella *"della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione,*

né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico” (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016) .

Nell’ambito della cornice disegnata da questa elaborazione ermeneutica si è anche sottolineato che: “ *A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali*” (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008 ; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 ; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/200 ; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002 ; Sez. 5, n. 7499 de 14/02/2000,). La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002 ; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000,), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso WirtschaftsTrend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).

Da queste premesse ne discende che “ *la critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica* (cfr. ex multis Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016) ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento: esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deprecabili e che si intende stigmatizzare e censurare (Sez. 1 - , n. 8801 del 13/11/2018).

Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale .

Secondo la elaborazione giurisprudenziale consolidata e di recente ribadita dalla Cassazione Sez. 5 n. 17784 del 07.03.2022: “*La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso. La continenza*

formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Tuttavia, essa non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647). In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1,n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554). Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866)".

Delineata in questi termini la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, applicando tali principi alla fattispecie in esame, si osserva che la sentenza impugnata ha ravvisato nelle espressioni utilizzate dall'imputato contenuti esorbitanti dal diritto di critica, senza però confrontarsi con il contesto dialettico nel quale si inseriva, così come emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale .

Nella fattispecie in scrutinio, infatti , l' espressione offensiva pronunciata dall'imputato è risultata connessa alla dura competizione elettorale tra la persona offesa candidato alla carica di sindaco

e la sua maggioranza e l'avversario, lo stesso ██████████, esitata nella vittoria del primo con poco scarto di voti, che era stata connotata da una serie di vicende, non contestate neppure dallo stesso ██████████, che agli occhi degli avversari erano state ritenute scorrette perché avrebbero potuto influenzare il voto (come il concorsone per le assunzioni dell'acquedotto annunciato e poi ritirato, l'affidamento dei servizi pubblici ad un soggetto privato del luogo con un centinaio di dipendenti).

Ne discende che le frasi proferite da ██████████ lungi da integrare invettive dirette alle persone dei consiglieri, sono da intendere quale manifestazione di una libera valutazione negativa in merito alla legittima partecipazione dei rappresentanti della maggioranza all'organo consiliare, che in quanto tale scrimina la condotta.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'imputato deve essere mandato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato con conseguente revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Letti gli artt. 530 e 605 c.p.p. in riforma della sentenza emessa il 04.07.2019 dal Giudice del Tribunale di Grosseto appellata da ██████████ assolve il predetto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato e per l'effetto revoca le statuizioni civili.

Firenze il 11.12.2023.

Il Consigliere est.

Il Presidente